

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale



Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090 www.confsal-unsa.it info@confsal-unsa.it

Roma, 16.03.2020

Ai Lavoratori delle Funzioni Centrali

Oggetto: DECRETO LEGGE 16 MARZO 2020 – ENNESIMO GRANDE SUCCESSO – ACCOLTE LE RICHIESTE AVANZATE DA GIORNI DALL'UNSA

Non è stato facile per via di tanti datori di lavoro che hanno ostacolato l'adozione delle più semplici e logiche scelte organizzative già imposte in molto chiaro dal Dpcm dell'11 marzo scorso (e dalla Direttiva n. 2 della Funzione Pubblica), **ma ce l'abbiamo fatta**. Le richieste avanzate -da interminabili giorni- dall'UNSA sono state accolte nel Decreto Legge del 16 marzo 2020, che rafforza quanto previsto dal Dpcm dell'11 marzo:


- Il lavoro agile è l'**ordinaria forma di prestazione lavorativa** a prescindere dalla sottoscrizione o meno degli accordi individuali.
- Ogni datore di lavoro dovrà limitare al minimo la presenza dei lavoratori in ufficio solo per le attività indifferibili, predisponendo presidi, ricorrendo anche allo strumento della rotazione del personale.
- Ove il lavoro agile non sia possibile le amministrazioni potranno esentare dal servizio i lavoratori, e considerare il periodo di assenza come servizio prestato a tutti gli effetti.

Nel riaffermare che esistono in capo ai datori di lavoro specifici **profili di** responsabilità penale, in riferimento alla mancata tutela della salute dei lavoratori, ove non diano immediata attuazione alle norme di legge in vigore, questa O.S., come già ha avuto modo di affermare, è pronta ad esperire azioni legali nei confronti di quei datori di lavoro che -per irresponsabilità o incapacità- espongono i lavoratori al rischio di essere contagiati e di contagiare i propri familiari.

IL SECRETARIO GENERALE Marsimo Battaglia



Articolo 84 — Misure straordinarie in materia di lavoro agile — Pubblica Amministrazione — Tav. 1




Articolo 84 — Misure straordinarie in materia di lavoro agile — Pubblica Amministrazione — Tav. 2



Nelle ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al LAVORO AGILE



le Amministrazioni utilizzano i seguenti strumenti nel rispetto della contrattazione collettiva



ESENZIONE DAL SERVIZIO: qualora sia «impossibile» l'attivazione del lavoro agile e siano stati esperiti gli strumenti dell'elenco di cui sopra, le Amministrazioni possono, motivatamente, ESENTARE DAL SERVIZIO il personale dipendente.

Il periodo di ESENZIONE dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Per i dipendenti pubblici che ancora godono del congedo straordinario di cui all'articolo 37 DPR n. 3/1957, i periodi di ESENZIONE dal servizio non sono computati nel limite dei 45 giorni previsti dall'art. 37.



Articolo 24 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

Causa la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole

VALGONO LE STESSE DISPOSIZIONI DEL SETTORE PRIVATO.

Nel settore pubblico l'INDENNITA', pari al 50% della retribuzione, viene erogata dall'Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.









Articolo 22 – Settore privato

Causa la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole

- È previsto uno **specifico congedo per un massimo di 15 giorni** (continuativo o frazionato) per i **figli di età non superiore a 12 anni**;
- Durante tali assenze è riconosciuta una **indennità pari al 50% della retribuzione**;
- I congedi parentali, fruiti durante questo periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui in precedenza;
- I giorni di congedo sono riconosciuti alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni;
- Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992;
- Ai fini previdenziali i giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
- Nel caso di figli compresi fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

<u>Articolo 23 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, L. 104/1992 (PRIVATO e PUBBLICO)</u>

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni) è incrementato di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di MARZO e APRILE 2020

Anche queste giornate sono coperte da contribuzione figurativa.